

Ingiunzione europea: forma dell'opposizione e principio della libertà delle forme

Tribunale di Mantova, 25 febbraio 2014. Estensore Bernardi.

Ingiunzione europea – Opposizione non formulata nelle forme di cui al modulo standard F riprodotto nell'Allegato VI del regolamento CE 12-12-2006 n. 1896/2006 – Ammissibilità

L'opposizione sebbene non formulata nelle forme di cui al modulo standard F riprodotto nell'Allegato VI del regolamento CE 12-12-2006 n. 1896/2006 deve considerarsi validamente proposta atteso che il Considerando 23 prevede che «I giudici dovrebbero tuttavia tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta se espressa in modo chiaro», rilevandosi altresì che nel nostro ordinamento vale il principio della libertà delle forme (cfr. art. 121 c.p.c.).

(Massima a cura di Mauro Bernardi - Riproduzione riservata)

Tribunale di Mantova
Sezione Prima

Il Giudice,

- letti gli atti del procedimento per ingiunzione europea n. 2918/13 R.G. promosso dal Calzificio Bram s.p.a. nei confronti di Generes De Punt Sanz s.c.p. con sede in Spagna;
- rilevato che la società ingiunta, con missiva consegnata all'ufficio postale in data 20-12-2013, ha proposto opposizione all'ingiunzione, pervenuta a questo ufficio il 14-1-2014;
- osservato che parte attrice, in esecuzione del decreto emesso il 24-1-2014, ha prodotto la relazione di notificazione della ingiunzione europea alla società debitrice da cui si desume che essa si è perfezionata in data 25-11-2013;
- ritenuto che l'opposizione sebbene non formulata nelle forme di cui al modulo standard F riprodotto nell'Allegato VI deve comunque considerarsi validamente proposta atteso che il Considerando 23 prevede che «I giudici dovrebbero tuttavia tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta se espressa in modo chiaro» e che ciò si riscontra nell'atto di opposizione in questione in cui risultano esplicitati i motivi dell'opposizione ed al quale è stata allegata la documentazione a sostegno della medesima (benché tutto ciò non sia richiesto dall'art. 16 reg. cit.), rilevandosi da ultimo che nel nostro ordinamento vale il principio della libertà delle forme (cfr. art. 121 c.p.c.);
- considerato che l'opposizione è stata proposta nel termine previsto dall'art. 16 del regolamento CE 12-12-2006 n. 1896/2006 e, quindi, tempestivamente;
- rilevato che parte attrice non ha esplicitamente richiesto che, in caso di opposizione, il procedimento venga estinto (cfr. artt. 7 e 17 reg. cit.) sicché, ai sensi dell'art. 17 I co. della predetta normativa, il procedimento prosegue davanti al giudice competente dello Stato membro d'origine con applicazione delle norme del procedimento civile ordinario;

p.t.m.

Riproduzione riservata

visti gli artt. 16 e 17 del regolamento CE n. 1896/2006,

- ordina alla Cancelleria di comunicare al Calzificio Bram s.p.a. l'avvenuta proposizione dell'opposizione da parte della Generes De Punt Sanz s.c.p.;

- dispone che la società attrice notifichi alla società convenuta, entro il termine previsto dall'art. 163 bis c.p.c., un atto introduttivo avente i requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. in cui dovranno essere specificati il *thema decidendum* e i fatti costitutivi;

- fissa per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 11-11-2014 ad ore 9.30 e segg. assegnando alla società Generes De Punt Sanz s.c.p., ex artt. 166 e 167 c.p.c., termine sino a venti giorni prima di tale data per depositare comparsa di costituzione e risposta con cui la stessa dovrà proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dalla società ricorrente a fondamento della sua domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione nonché formulare le conclusioni, con avvertimento che la costituzione oltre tale termine comporterà le decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c..

Si comunichi.

Mantova, 25 febbraio 2014.